

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G04095 del 29/03/2018

Proposta n. 2662 del 15/02/2018

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. Disposizione di deposito e pubblicazione della proposta di reintegra di terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Magliano Romano, in possesso dei signori PASQUETTI VINCENZO, PASQUETTI DAMIANO E RINALDI MARGHERITA.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM) – Regio Decreto del 26/02/1928, n° 332. Disposizione di deposito e pubblicazione della proposta di reintegra di terreni appartenenti al demanio civico del Comune di Magliano Romano, in possesso dei signori PASQUETTI VINCENZO, PASQUETTI DAMIANO E RINALDI MARGHERITA.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA e SVILUPPO RURALE, CACCIA e PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTI :

lo Statuto della Regione Lazio;

la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

gli artt. 9-10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

l'art. 17 della Legge Regionale n° 12 del 10/08/2016, come modificato dall'art 10 della L.R. 9/2017;

la Legge n° 168 del 20/11/2017, recante norme in materia di domini collettivi;

PREMESSO che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n. 24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n. 671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedurali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n. 2 la L.R. 12/16, che all'art. 17 regola il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

ATTESO che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n. 168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;
- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito ai relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art.17 della L.R. 12/2016;

PRESO ATTO che:

in data 07/11/2012, assunta al protocollo con il n. 481271 il perito demaniale all'uopo incaricato, dr. Agr. Francesco Violani, ha trasmesso triplice copia della Verifica Demaniale afferente l'intero comprensorio comunale;

contestualmente, il professionista ha fatto pervenire singole proposte di sistemazione di detto comprensorio fra cui anche il terreno censito al foglio n. 18, particella n. 15 occupato dai signori Pasquetti Vincenzo, Pasquetti Damiano e Rinaldi Margherita;

VISTA la relazione tecnica redatta il 12/05/2012, all'esito di un sopralluogo condotto in data 01/06/2011, in contraddittorio con il signor Pasquetti Fulvio, dante causa degli odierni occupatori, ritualmente convocato, dal quale è emerso che per il fondo in questione, occupato per mq. 40, non esistono interventi colturali tali da costituire miglioramenti sostanziali e permanenti, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 della L 1766/27, nonché da quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 12/2016;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, il professionista ha depositato una relazione tecnica di reintegra demaniale in favore della collettività di Magliano Romano per il terreno di seguito identificato:

Possessore	Dati Catastali			Sup. Ha
	Comune censuario	Fg	Part.IIa	
Pasquetti Vincenzo, n. a Roma il 12/08/1974, c.f.: PSQVCN74M12H501B; Pasquetti Damiano, n. a Roma il 23/12/1978, c.f.: PSQDMN78T23H501Z; Rinaldi Margherita, n. a Magliano Romano il 26/06/1950, c.f.: RNLMGH50H66E813L	Magliano Romano	18	15	0.00.40

CONSIDERATO che occorre, conseguentemente, procedere al deposito e pubblicazione di tale proposta all'Albo Pretorio del Comune di Magliano Romano, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332;

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di disporre il deposito presso la segreteria del Comune di Magliano Romano per la pubblicazione all'Albo Pretorio, degli atti istruttori relativi alla proposta di reintegra demaniale, redatta dal perito demaniale dr. Agr. Francesco Violani e relativa all'occupazione abusiva del terreno di seguito identificato:

Possessore	Dati Catastali			Sup. Ha
	Comune censuario	Fg	Part.IIa	
Pasquetti Vincenzo, n. a Roma il 12/08/1974, c.f.: PSQVCN74M12H501B; Pasquetti Damiano, n. a Roma il 23/12/1978, c.f.: PSQDMN78T23H501Z; Rinaldi Margherita, n. a Magliano Romano il 26/06/1950, c.f.: RNLMGH50H66E813L	Magliano Romano	18	15	0.00.40

- che, il Comune di Magliano Romano:
 - è obbligato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del R.D. 332/1928, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, ad informare la cittadinanza dell'avvenuto deposito delle predette proposte tecnico-estimative, mediante avviso pubblico da affiggersi all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;
 - dovrà provvedere, con specifica notifica, a informare il singolo occupatore dell'avvenuto deposito, con possibilità di prendere visione degli atti istruttori, entro trenta giorni a partire dalla data della notifica stessa;

Potranno opporsi alla proposta di reintegra:

- il Comune di Magliano Romano, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- l'occupatore delle terre, per la parte di competenza, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso stesso;

Decorsi tali termini il Comune di Magliano Romano dovrà trasmettere a questa Direzione:

1. Una copia della proposta di reintegra con la certificazione dell'avvenuto deposito per 30 giorni decorrenti da quello dell'ultima notificazione agli interessati;
2. L'avviso pubblico con la certificazione della sua avvenuta affissione all'Albo Pretorio dell'Ente;
3. Copia della relata di notifica all' occupatore, dell'avvenuto deposito degli atti istruttori;
4. Dichiarazione del Sindaco da cui risulti se, durante il periodo di pubblicazione, siano state proposte o meno opposizioni e/o osservazioni al progetto di reintegra.

La modulistica relativa ai punti 2), 3), è disponibile all'indirizzo web www.regione.lazio.it/rl_agricoltura, nell'apposita sezione "usi civici".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione: www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente".

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani